

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

---

---

**Rinuncia o revoca del mandato: fino alla sostituzione del difensore, quali obblighi informativi su comunicazioni e notificazioni all'assistito?**

L'avvocato che rinunci al [mandato](#), fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncd, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncd, già artt. 6 e 8 codice previgente).

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 7 del 26 marzo 2019 (pubbl. 28.10.2019)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], ivi res.te (CF.: [OMISSIS]), avverso la decisione in data 25/9/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Michele;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

Con esposto del settembre 2012, tale sig. [ESPONENTE] segnalava al COA di Trani quelli che riteneva essere comportamenti deontologicamente rilevanti, posti in essere dall'Avv. [RICORRENTE].

Raccontava di essere stato destinatario di un decreto ingiuntivo emesso dal GdP di Ruvo di Puglia, fondato sulla pretesa di un'agenzia immobiliare che chiedeva il pagamento del corrispettivo per una attività di mediazione;

Aggiungeva che si era rivolto all'Avv. [RICORRENTE] per il giudizio di opposizione, consegnando, a richiesta del professionista la somma di euro 220,00, per ristoro di spese vive;

Nel corso del rapporto l'Avv. [RICORRENTE] aveva iniziato ad avere atteggiamenti sfuggenti, non fornendo indicazioni sull'andamento della causa, fino a quando l'esponente si vedeva notificare atto di precetto fondato sul decreto ingiuntivo diventato esecutivo, in quanto il giudizio di opposizione non era stato coltivato.

Il COA di Trani dopo aver notiziato nel novembre 2012 l'Avv. [RICORRENTE], di essere stato destinatario di un esposto, con delibera dell'aprile 2013 disponeva l'apertura del procedimento contestando al professionista di:

- A) aver violato gli artt. 8, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense espletando con negligenza il mandato difensivo conferitogli dai signori [ESPONENTE] e [TIZIA]. L'Avv. [RICORRENTE], dopo aver proposto innanzi al Giudice di Pace di Ruvo di Puglia l'opposizione a decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/2010 con citazione notificata il 13/7/2010 ed iscritta a ruolo il 13/12/2010, instaurando così il giudizio di opposizione n. [OMISSIS]/2010 innanzi ai medesimo Giudice di Pace di Ruvo di Puglia, ometteva qualunque attività difensiva nel ridetto giudizio di opposizione e, in particolare, non partecipava alle udienze del 21/2/2011, 23/5/2011, 31/10/2011, 19/12/2011, 23/1/2012 provocando così dapprima l'escussione della prova testimoniale dell'opposto senza contraddittorio e infine l'estinzione del giudizio di opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/2010. Il tutto omettendo altresì di informare i propri assistiti delle vicende del suddetto giudizio.

In Ruvo di Puglia dai 21/2/2011 al maggio 2012.

- B) aver violato l'art. 15 del Codice Deontologico Forense avendo omesso di fatturare l'importo di Euro 220,00 ricevuto dal sig. [ESPONENTE] al momento del conferimento dell'incarico professionale.

In Terlizzi nel giugno - luglio 2010.

c) aver violato l'art. 24 n. 2 del Codice Deontologico Forense avendo omesso di fornire al Consiglio dell'Ordine chiarimenti e notizie sull'esposto presentato dal sig. [ESPONENTE], nonostante la raccomandata inviata dal Consiglio dell'Ordine il 6/11/2012, regolarmente ricevuta il 19/11/2012 alle ore 11,40,

In Trani dal 19 novembre 2012 in poi.

Faceva seguito la citazione a giudizio, con i medesimi addebiti ed in vista dell'udienza del 17 luglio 2014 l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva il rinvio della trattazione per "gravi motivi di salute". Il COA assecondava la richiesta fissando nuova udienza al 25 settembre 2014. In vista di detta l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva un nuovo rinvio. Nell'istanza formulata con pec del 23 settembre 2014 l'incolpato chiedeva un nuovo rinvio assumendo "il protrarsi dei trattamenti medici e fisioterapici necessari, per fronteggiare le patologie di cui era sofferente":

Il COA disattendeva la richiesta di rinvio in considerazione del fatto che questa non era supportata da documentazione che attestasse l'impedimento e decideva il procedimento sulla base degli atti.

Nella decisione il COA evidenzia che l'Avv. [RICORRENTE] ,dopo aver proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva curato i successivi incombeni non partecipando alle udienze di trattazione (ben 5), nel corso delle quali era stata svolta anche attività istruttoria; Che la mancata partecipazione all'udienza aveva finito per comportare l'estinzione del giudizio di opposizione.

Rilevava ancora il Consiglio che a tale negligenza, che si sostanziava nella violazione degli artt. 8 e 38 del CDF , doveva aggiungersi anche la violazione dell'art. 40 del CDF per non aver informato il cliente dell'andamento della causa.

Il Consiglio riteneva consumato, sulla base della dichiarazione dell'esponente, non contestata dal professionista anche l'addebito di cui al capo B) per non aver documentato la fatturazione dell'importo di euro 220,00 ricevuto a titolo di acconto.

Infine il Consiglio riteneva che la mancata risposta dell'Avv. [RICORRENTE] alla richiesta di chiarimenti, formulata prima dell'apertura del procedimento, avesse sostanziato la violazione dell'art. 24 CDF (omissione dell'obbligo di collaborazione tra iscritto e Ordine professionale)

Il COA, ritenuti fondati tutti gli addebiti ed in considerazione della gravità dei comportamenti, con particolare riferimento all'illecito contestato al capo A) applicava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6.

Avverso al decisione è insorto l'Avv. [RICORRENTE] proponendo tempestivo ricorso, affidato sostanzialmente a due motivi:

Con il primo lamenta che il Consiglio, non aveva assecondato la nuova richiesta di rinvio formulata in vista dell'udienza del 25 settembre 2014. Evidenzia il ricorrente che la patologia che risultava dalla certificazione medica prodotta in vista dell'udienza originariamente fissata per l'11 luglio 2014 era di per sé una patologia invalidante, i cui tempi di guarigione non potevano essere considerati stimabili e che il male era fronteggiabile solo con il ricorso ad un delicato e pericoloso intervento chirurgico, che tuttavia era opportuno procrastinare nel tempo.

Quanto al merito, l'Avv. [RICORRENTE] faceva rilevare che l'atto di opposizione era stato fondato sulle notizie ricevute dal [ESPONENTE], ma che avendo avuto occasione di incontrare il soggetto che aveva venduto l'immobile alla moglie del [ESPONENTE] aveva appreso che i fatti si erano svolti in maniera diversa da quelli che gli erano stati rappresentati dal cliente.

Aveva pertanto contestato a questi la falsa rappresentazione delle argomentazioni e comunicato, verbalmente, di non voler più assistere in giudizio, in quanto l'opposizione si sarebbe rivelata infondata, con il pericolo di conseguenza per la declaratoria di temerarietà della lite.

Aggiunge che la rinuncia al mandato era stata effettuata nel gennaio del 2011 alla presenza di una collaboratrice di studio e di una dipendente dello studio, tant'è che al riguardo ha allegato al ricorso dichiarazioni scritte.

Aggiunge ancora che in sede di 1° udienza la causa di opposizione era stata rinviata ex art. 309 cpc (cosa che in verità dagli atti non risulta – anzi risulta che l'udienza di 1° comparizione venne rinviata d'ufficio a quella 21.02.2011) ) per cui in forza di ciò aveva tratto il convincimento che tra le parti fossero in essere trattative di bonario componimento.

Per quanto riguarda l'addebito di cui al capo b) (mancata fatturazione dell'acconto) non muove nessuna doglianza limitandosi a riferire essere stato il [ESPONENTE] a pagare il contributo unificato che dagli atti risulta ammontare ad euro 38,00

Chiede l'integrale riforma della decisione e in via gradata l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

In vista dell'udienza davanti a questo CNF l'Avv. [RICORRENTE] comunicava, senza accompagnare la comunicazione da esplicita richiesta di rinvio della trattazione, l'impossibilità ad essere presente perché fisicamente impossibilitata a comparire.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente osservato che la comunicazione inoltrata dall'Avv. [RICORRENTE], in vista della udienza del 12 luglio 2018, davanti al CNF, non costituisce istanza di rinvio. Il ricorrente si è limitato a dedurre l'impossibilità a comparire, senza tuttavia formulare

alcuna richiesta di differimento della trattazione e senza allegare documenti giustificativi, atti a consacrare un legittimo impedimento. Pertanto non pare esservi luogo a provvedere sulla comunicazione.

Entrando nel merito del gravame, pare a questo Consiglio Nazionale Forense, che le doglianze articolare, non siano tutte meritevoli di accoglimento.

In particolare denuncia la violazione del diritto di difesa, per il mancato rinvio della seduta del 25.09.2014 davanti al COA, in vista della quale l'Avv. [RICORRENTE], si era limitato ad inviare un referto medico di risonanza magnetica che attestava la patologia di cui era affetto, fronteggiabile solo mediante la sottoposizione ad un delicato intervento chirurgico. Tuttavia la documentazione medica, messa a disposizione dell'organo decidente, non palesava un assoluto impedimento a comparire. L'assenza del professionista all'udienza disciplinare può avere rilievo solo nei casi in cui sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire, per caso fortuito, forza maggiore o per un legittimo impedimento specifico e documentato. Nella fattispecie la patologia di cui l'Avv. [RICORRENTE] soffriva, pur nella sua rilevanza clinica, non gli impediva di poter partecipare all'udienza, avendo assunto la connotazione di patologia cronica. Ora se è pur vero che anche a fronte di una patologia cronica possono aversi casi di legittimo impedimento a comparire, è altrettanto vero che una malattia cronica può determinare un legittimo impedimento, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile. (Cass. Pen. Sez. 3<sup>a</sup> , 14 marzo 2016, n. 10482 ).

Nella fattispecie non risulta il carattere assoluto dell'impedimento a comparire, per cui la doglianza proposta dall'Avv. [RICORRENTE], è priva di pregio.

Ugualmente priva di pregio è la doglianza avanzata, con riferimento all'addebito di cui al capo a) dell'incolpazione. Ed infatti, appare fuor di dubbio, che l'Avv. [RICORRENTE], dopo aver proposto innanzi al Giudice di Pace di Ruvo di Puglia nell'interesse del [ESPONENTE] l'opposizione a decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/2010 con citazione notificata il 13/7/2010 ed iscritta a ruolo il 13/12/2010, instaurava così il giudizio di opposizione innanzi al medesimo Giudice di Pace di Ruvo di Puglia, giudizio che veniva iscritto al n. [OMISSIS]/2010. Risulta ancora dagli atti che la prima udienza fissata, nella vocatio in jus, per il 15 dicembre 2010, veniva trasferita d'ufficio al 21.02.2012. In detta udienza l'Avv. [RICORRENTE] non compariva, così come non compariva alla successiva udienza del 23 maggio 2011 nel corso della quale venivano espletati incumbenti di carattere istruttorio (prova testimoniale). Non compariva nemmeno alla udienza del 31.10.2011, nel corso della quale il difensore dell'opposto rassegnava le conclusioni. Alla successiva udienza del 19.12.2011 nessuno dei procuratori delle parti costituite

compariva, per cui il procedimento veniva rinviato ex art. 309 cpc al 23.01.2012 e, a fronte della mancata comparizione delle parti all'udienza di rinvio, il Giudice ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.

L'Avv. [RICORRENTE] nel ricorso davanti al CNF deduce che avrebbe rinunciato al mandato conferito dai clienti già dal gennaio 2011, mediante comunicazione verbale. Va tuttavia osservato che l'avvocato, il quale mentre pende ancora la causa, rinuncia al mandato affidatogli dal cliente, non può abbandonare di punto in bianco la difesa del proprio assistito, ma è tenuto al rispetto dell'obbligo di aspettare che il cliente abbia nominato un nuovo difensore per il processo. ( Cass. Civ. sent. 38944/ 2015).

In ogni caso va evidenziato che l'Avv. [RICORRENTE], non essendo stato sostituito da altro difensore ebbe a ricevere certamente la comunicazione di nuova udienza di cui all'art. 309 cpc. per la mancata comparizione dei difensori della parti all'udienza del 12.12.2011. Alla luce di tanto non può dubitarsi che il professionista era stato messo sull'avviso che una nuova mancata comparizione avrebbe prodotto la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con tutte le conseguenze, poi verificatesi. Ed infatti l'Avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore, deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (CNF sentenza 25 maggio 2018 n. 56) , incumbente questo che l'Avv. [RICORRENTE] si è ben guardato dal porre in essere.

Ugualmente priva di pregio è la doglianza, fumosamente formulata, con riferimento all'addebito di cui al capo b). In effetti l'Avv. [RICORRENTE] non contesta di aver ricevuto l'importo di euro 220,00 a titolo di acconto per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui aveva l'onere di fatturazione di detto importo, anche palesando gli importi delle spese eventualmente anticipate.

A riguardo dell'addebito di cui capo c) dell'incolpazione l'Avv. [RICORRENTE] in effetti non svolge difese, limitandosi a chiedere, sia pure in misura gradata, l'applicazione di minor sanzione rispetto a quella comminata dal COA di Trani. Ora anche a fronte della carenza di una doglianza specifica, volta a contestare la fondatezza dell'addebito, non può questo CNF ignorare che la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA, per fatti che potrebbero avere rilievo disciplinare, nei confronti dello stesso iscritto, non costituisce illecito disciplinare, potendosi estrinsecare siffatta condotta silente in una insindacabile scelta di natura defensionale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio Nazionale Forense di rideterminare la sanzione in senso favorevole all'incolpato. A tal riguardo, tenuto conto della gravità e della pluralità delle violazioni,

così come tenuto conto del fatto che l'addebito sub c) non costituisce di per sé illecito disciplinare, pare congrua la riduzione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi quattro, rispetto ai mesi sei comminati dal COA, in prime cure.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione in mesi quattro.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 26 marzo 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria